

ODG

N. 387

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni (permesso rosa). Estensione validità su tutto il territorio nazionale

Presentato da:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 29/09/2025, BARTOLI SERGIO 30/09/2025, BORDESE MARINA 30/09/2025, ROCCHI ELENA 30/09/2025, SOBRERO DANIELE 30/09/2025, CASTELLO MARIO SALVATORE 28/10/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 29/09/2025

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 387
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO: Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni (permesso rosa). Estensione validità su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

PREMESSO CHE

- il Codice della Strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è un complesso di norme nella forma di codice emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni e veicoli: ogni Stato del mondo definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento giuridico interno e agli accordi internazionali;

- il Codice è accompagnato da un Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

RILEVATO CHE

- attraverso il Decreto legislativo 10/09/2021, n. 121 - Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ((delle ferrovie e)) delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) - Testo in vigore dal: 1-3-2022 - sono state, tra l'altro, introdotte specifiche modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso le quali è previsto:

- a) di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, a favore dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
- b) di aggiungere al Codice della Strada, il seguente articolo 188 bis che, nel dettaglio, recita:

“Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni).

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.”

CONSTATATO CHE

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, non si sofferma sull’articolo 188 bis e pertanto non riporta alcuna disposizione afferente la validità del “Permesso Rosa” su tutto il territorio nazionale.

DATO ATTO CHE

- la validità su tutto il territorio nazionale è, ad oggi, prevista per il solo contrassegno dedicato alla mobilità delle persone invalide, ai sensi dall’articolo 381 del Regolamento (collegato all’articolo 188 “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide” del Codice della Strada).

RITENUTO CHE

- l’estensione su tutto il territorio nazionale delle agevolazioni connesse al possesso del contrassegno denominato “Permesso Rosa” (*donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due anni*) possa, nello spirito della norma di riferimento, agevolare la mobilità dei titolari del contrassegno di che trattasi.

IMPEGNA

il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale

ad attivarsi, in seno alla “Conferenza Stato - Regioni”, affinché il Governo presenti la proposta concernente l’estensione su tutto il territorio nazionale della validità del contrassegno denominato “Permesso Rosa”, di cui all’Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni) del Codice della Strada.